

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

CONSULTAZIONE APERTA CON IL MERCATO
propedeutica all'esperimento della procedura di
APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE

Dr.ssa Sara Bedin,

Esperto Indipendente in materia di appalti di innovazione


12 ottobre 2017

sala Valeria Solesin di Palazzo Lombardia di Regione Lombardia, 1 piano

LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: ambito oggettivo di applicazione

PCP + **PPI** (separazione e complementarità)

da non confondere con
Innovation partnership (integrazione)



LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: inquadramento giuridico


Sotto il profilo giuridico, per appalto pubblico pre-commerciale si intende, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento – nell'ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato e “nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del Codice medesimo - , **di un contratto pubblico concernente servizi di ricerca e sviluppo**, “identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5”, destinato al “**conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore**”, così come definito nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.

LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: inquadramento giuridico

CONTRATTO DI SVILUPPO ESCLUSIVO

L'acquirente pubblico si riserva la proprietà esclusiva dei risultati derivanti dalla R&S


La stazione appaltante paga l'interezza dei costi di R&S + un ragionevole margine



APPALTO PRE-COMMERCIALE

L'acquirente pubblico non mantiene la proprietà esclusiva dei risultati derivanti dalla R&S

La stazione appaltante paga il prezzo per lo sviluppo esclusivo – una compensazione finanziaria per i DPI ceduti



LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: ambito oggettivo di applicazione

Secondo il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 Marzo 2016, nell'appalto pre-commerciale il campo oggettivo di applicazione è limitato ai **servizi di ricerca e sviluppo tecnologico (R&S)**: la R&S può coprire attività che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla progettazione e messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale e la sperimentazione di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali.

Le attività di R&S oggetto dell'appalto pre-commerciale non comprendono in alcun modo le attività di sviluppo commerciale, quali la produzione o la fornitura in massa per stabilire la redditività commerciale o recuperare i costi di R&S.

LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: presupposto

Gli appalti di R&S in oggetto si riferiscono ad una attività di ricerca volta allo sviluppo di tecnologie nuove e **non disponibili sul mercato** e non ad attività volte all'integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o dei processi esistenti.

LA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE: caratteristiche salienti


L'appalto pre-commerciale mira ad escludere la configurazione di Aiuti di Stato, dovendo rispettare i seguenti elementi fondamentali:

- l'appalto ha evidenza pubblica e la procedura è impostata conformemente ai principi del Trattato, ossia garantendo condizioni di apertura, concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
- l'appalto prevede sin dall'inizio la definizione delle condizioni del contratto ivi inclusi tutti i diritti ed obblighi delle due parti e le regole di condivisione dei rischi e dei benefici, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in modo che tutte le imprese potenzialmente interessate abbiano la stessa possibilità di presentare un'offerta alle medesime condizioni,
- la procedura risulta impostata in modo competitivo, ossia abilita una competizione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e permette, quindi, di ottenere le migliori offerte a prezzi di mercato. Il prezzo proposto dall'impresa la vincolerà a coprire, a proprio carico, eventuali costi aggiuntivi non previsti e che superino il prezzo fisso al quale si sono vincolate,
- l'appalto non conferisce ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato,
- l'appalto soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - tutti i risultati che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione, ad esempio mediante pubblicazione, insegnamento o contributo agli organismi di standardizzazione, in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sono integralmente attribuiti all'acquirente pubblico, oppure,
 - un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo ai diritti di proprietà intellettuale è tenuto – in determinate circostanze - a concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere l'accesso a terzi, per esempio mediante licenze non esclusive, alle condizioni di mercato.

OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE APERTA CON IL MERCATO

La consultazione del mercato concerne un'analisi proattiva dell'offerta tecnologica disponibile sul mercato e fornirà elementi decisivi per la pianificazione degli appalti, essendo finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- indagare e analizzare le tecnologie attualmente disponibili e ottenere informazioni sulle prestazioni, oltre che sui livelli di copertura delle funzionalità richieste, al fine di attestare il presupposto per l'esperimento di un appalto pre-commerciale;
- valutare la fattibilità/realizzabilità degli sviluppi tecnologici prefigurati nell'ambito della prevista durata contrattuale (2020);
- identificare i rischi di mercato potenzialmente in grado di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi e delle performance attese;
- abilitare le opportunità di confronto e conoscenza reciproca tra gli operatori del mercato in vista della (futura) costituzione di eventuali raggruppamenti e consorzi.



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

www.fesr.regione.lombardia.it